

Dott. Alfonso Ajello
Dott. Pietro Sormani
Dott. Stefano Ajello

Notai

Via della Posta, 10
20121 Milano
Telefono 02/723071

Repertorio n. 392523

Raccolta n. 86636

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette giugno duemilaquattordici in Milano,
via della Posta n. 10, al secondo piano.

Innanzi a me dr. Pietro SORMANI Notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile della stessa
città, è comparso il signor:

- PRADERI Pietro, nato a Mairano (BS) il 7 maggio
1932, domiciliato per la carica in Milano, Via del-
le Orchidee n. 4/a;

non in proprio ma quale Presidente della

"LEGA CONSUMATORI"

promossa dalle ACLI (Associazione Cristiana Lavora-
tori Italiani)

con sede in Milano, Via delle Orchidee n. 4/a

della cui identità personale e qualifica sono cer-
to.

Detto comparente della cui identità personale sono
certo, mi chiede di ricevere, per essere conserva-
to tra i miei atti a raccolta, lo statuto vigente
dell'Associazione che qui si allega sotto "A" e
che il comparente dichiara essere stato approvato
all'unanimità dall'Assemblea dei soci tenutasi il
16 maggio 2014, e in data 26 giugno 2014 dal Consi-

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 1

il 2 luglio 2014

al n. 17352

Serie IT

Esatto € 445,00



Dott. Pietro Sormani - Notario
19193 - Milano - Via Cordusio 2 - Tel. 02/723071

glio Nazionale.

Il presente
atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi
meccanici e inchiostro indelebile è stato da me
letto, al comparente, che lo ha approvato. Si omet-
te la lettura dell'allegato per volontà del compa-
rente stesso.

Occupa di un foglio di carta
due facciate meno dodici righe e viene sottoscrit-
to alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

F.to Pietro PRADERI

Pietro SORMANI Notaio

LEGA CONSUMATORI

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Costituente il 16 maggio 2014

Approvato dal Consiglio Nazionale del 26 giugno 2014

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una Associazione denominata "Lega Consumatori" promossa dalle ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) con sede in Milano – via Orchidee 4/a.

Essa estende la propria attività su tutto il territorio nazionale attraverso propri organismi periferici a favore dei cittadini-consumatori, utenti e risparmiatori.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 La Lega Consumatori si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori della Giustizia e della Democrazia. Prende spunto dal suo insegnamento per costruire una convivenza a dimensione d'uomo, per tutti gli uomini, nella quale lo sviluppo economico e sociale svolga un ruolo decisivo, incidendo sulla condizione dei consumatori ed utenti come persone. Partendo da tale ispirazione, la Lega Consumatori intende costruire un movimento consumerista a partecipazione democratica, come espressione di un moto più ampio, mondiale, che si richiama ai cinque diritti: salute, sicurezza, difesa economica e legale, informazione e rappresentanza, indicati da J.F. Kennedy nel 1962, fatti propri dalla CEE nel 1975 e recepiti dalla Legge Nazionale n. 281 del 1998.

In questo quadro la Lega consumatori intende finalizzare prioritariamente la propria azione al servizio degli "ultimi", dei soggetti deboli e svantaggiati, meritevoli di promozione e di tutela, pur in una strategia che si rivolge alla generalità dei cittadini consumatori e utenti per una politica di bene comune.

Ispirata a tali presupposti la Lega Consumatori:

- a) Promuove e valorizza nelle forme più opportune le risorse personali, familiari e collettive dei cittadini consumatori - utenti nella formazione ed informazione ed autotutela degli stessi, in ordine al soddisfacimento e alla qualificazione dei bisogni della collettività;
- b) Promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto dei consumatori e la scelta programmata e consapevole dei consumi;
- c) Ricerca un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione;

- d) Difende la salute e l'integrità morale dei consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, al tempo stesso li tutela nei confronti della pubblica amministrazione, provvede, quando occorre alla presentazione di ricorsi in via giudiziaria; l'associazione si propone, in oltre, di promuovere la tutela del risparmio e degli utenti dei servizi bancari, finanziari e creditizi in genere;
- e) Attua la tutela legale dei consumatori-utenti e risparmiatori e provvede, quando occorre, alla costituzione in giudizio e alle opportune iniziative giudiziarie;
- f) Promuove iniziative di sensibilizzazione, partecipazione e sostegno delle campagne e delle battaglie per lo sviluppo sostenibile a dimensione planetaria, per il commercio equo e solidale, per la produzione di beni e servizi, rispettosa dei diritti dei lavoratori e della tutela dei minori, per uno sviluppo che riduca, nella corsa alla globalizzazione, il divario tra ricchi e poveri e assicuri una vita dignitosa a tutti. Tutto questo in linea con le normative nazionali, europee e mondiali, nella condivisione dei diritti umani, individuali e collettivi, riconosciuti dalle Nazioni Unite. (i due testi sono identici)
- g) Promuove iniziative per l'affermazione, nel campo della comunicazione, delle dignità e dei diritti delle persone, della famiglia e della gioventù, intervenendo nei seguenti settori:
- Formazione degli utenti, dei mezzi di comunicazione sociale
 - Tutela dei minori nel campo della comunicazione.
- h) Promuove la lettura critica dei mezzi di comunicazione sociale e la presa di coscienza, per sviluppare il senso e le capacità critiche della persona, e della famiglia, contribuendo a dotarle delle conoscenze indispensabili a dominare e a educare a loro volta all'uso razionale e responsabile dei mezzi audiovisivi.
- In questo quadro la lega consumatori si propone come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 3 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Lega Consumatori si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti, promuovendo altresì iniziative di formazione e l'edizione di pubblicazioni.

Art. 4 La Lega Consumatori in qualità di ONLUS (Organizzazione non lucrative di utilità sociale) intende conformarsi alle seguenti clausole:

- a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Foto Andri

2

[Signature]



- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 5 La Lega Consumatori nell'ambito dei settori di intervento previsti dal dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 intende impegnarsi direttamente nei seguenti:

- 1) Assistenza sociale e socio-sanitaria; (come tutela dei diritti della persona e della famiglia in campo socio-sanitario con l'intervento dei propri sportelli, con la elaborazione di proposte rivolte alle organizzazioni sociali, ai partiti alle istituzioni)
- 2) Istruzione (con il rapporto e la collaborazione sinergica con la scuola a partire da quella dell'obbligo);
- 3) Formazione; (con l'iniziativa permanente di informazione e di educazione permanente finalizzata alla formazione del consumatore e della famiglia libera da condizionamenti e in grado di esercitare una matura capacità di discernimento);
- 4) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con la campagna permanente del consumo intelligente critico e solidale, con l'educazione ai valori della cultura, della storia e dell'arte, con la cura e la conservazione della natura e delle bellezze naturali);
- 5) Tutela dei diritti civili (con l'assunzione statutaria della rappresentanza della dimensione collettiva dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, come status sociale nuovo e moderno).

SOCI

Art. 6 Possono essere soci:

- a) Tutti i cittadini-consumatori e risparmiatori aventi capacità giuridica, senza distinzione alcuna, purché convinti degli scopi della Lega Consumatori e della partecipazione e del controllo popolare e democratico dei processi sociali e politici;
- b) Associazioni, organizzazioni ed Enti che siano espressioni dirette dei lavoratori e delle famiglie senza finalità di lucro.

Art. 7 Sono esclusi tassativamente coloro che:

- a) Esercitano attività in contrasto con gli scopi della Lega Consumatori
- b) Gli interdetti inabilitati o falliti non riabilitati.

Art. 8 Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio chi:

- a) Abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari e le delibere degli organi della Lega Consumatori;
- c) In qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Lega Consumatori;
- d) Senza preventiva autorizzazione degli organi esecutivi prenda parte ad imprese ed organizzazioni, che svolgono attività contrastanti con la Lega Consumatori.



Art. 9 I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo sono fondatori della Lega Consumatori.

Art. 10 I rappresentanti di organizzazioni associate possono chiedere di nominare un rappresentante con voto consultivo non vincolante negli organismi di eguale livello della Lega Consumatori a condizione di reciprocità.

Art. 11 L'adesione alla Lega Consumatori avviene tramite tesseramento annuale.

Sull'ammissione a socio decide la Presidenza competente.

In caso di diniego è ammesso il ricorso alla Presidenza gerarchicamente superiore entro trenta gg dall'avvenuta comunicazione del diniego motivato se la controversia non dovesse risolversi, giudicheranno i probiviri.

PATRIMONIO

Art. 12 Il patrimonio della Lega Consumatori, destinato al perseguimento delle finalità, di cui al presente statuto è formato da:

- a) Le quote associative obbligatorie per tutti i soci, il cui importo è fissato dai consigli competenti, tenendo conto della distinzione prevista dall'art. 4 del presente statuto;
- b) I contributi e le donazioni, che dovessero pervenire previa accettazione da parte dei consigli competenti;
- c) Eventuali avanzi di gestione;
- d) I singoli soci in caso di recesso, non potranno chiedere alla Lega consumatori la divisione del fondo comune quale esso sia, né pretendere quota alcuna.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE – ORGANI

Art. 13 La Lega Consumatori si articola in gruppi omogenei territoriali, organismi provinciali, regionali e nazionali.

Il gruppo omogeneo territoriale rappresenta l'articolazione fondamentale della Lega Consumatori e si configura come autogestito e rivolto a valorizzare le risorse individuali e sociali nella ricerca delle soluzioni per problemi che coinvolgono in prima persona gli associati.

Ogni articolazione territoriale deve essere riconosciuta dal consiglio di livello superiore.

In caso di diniego la parte interessata potrà ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consiglio territorialmente superiore. Perdurando il contrasto, la controversia sarà devoluta al Giudizio del Collegio dei Probiviri Nazionali.

Art. 14 Gli organi del G.O.T. sono:

- a) L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per tracciare le linee fondamentali e il programma d'azione; elegge il Presidente; elegge, su indicazione del Presidente, il Consiglio di Presidenza; elegge il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dalla normativa vigente; approva la nota preventiva e il rendiconto dell'entrate e delle uscite; elegge i delegati al Congresso Provinciale;
- b) Il Consiglio di Presidenza attua le direttive dell'Assemblea;

Alberto Roder

4



- c) Il Presidente: rappresenta legalmente il G.O.T. firma gli atti amministrativi; gli atti finanziari sono firmati congiuntamente al membro di Presidenza che assume la carica di Amministratore.

Art. 15 Gli organi Provinciali sono:

- a) Il Congresso Provinciale è composto dai delegati del G.O.T.; elegge i Consiglieri provinciali, i delegati al Congresso regionale e nazionale; elegge il Presidente e traccia gli indirizzi programmatici;
- b) Il Consiglio Provinciale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno; elegge, su indicazione del Presidente la presidenza; elegge il Collegio Revisori dei Conti nei casi previsti dalla normativa vigente; approva il bilancio, convoca il Congresso Provinciale, stabilisce la quota associativa di competenza e riconosce il G.O.T.;
- c) Il Presidente rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio della provincia e firma gli atti amministrativi; gli atti finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 16 Gli organi regionali sono:

- a) Il Congresso Regionale è composto dai delegati provinciali, elegge i consiglieri regionali, elegge il Presidente e traccia gli indirizzi programmatici;
- b) Il consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno. Elegge la presidenza su indicazione del Presidente, elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dalla normativa vigente. Approva il bilancio, convoca il Congresso Regionale, stabilisce la quota associativa di competenza e riconosce i livelli provinciali;
- c) Il Presidente rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio della Regione, firma gli atti amministrativi; gli atti finanziari sono firmati congiuntamente all'amministratore.

Art. 17 Resta salvo a tutti i livelli territoriali che il principio della firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore potrà essere derogato in presenza di differenti disposizioni legislative e/o regolamentari.

Art. 18 Gli Organi Nazionali sono:

- a) Il Congresso Nazionale,
- b) Il Consiglio Nazionale,
- c) La Direzione Nazionale,
- d) La Presidenza Nazionale,
- e) Il Presidente Nazionale,
- f) il Revisore Contabile o il Collegio Sindacale,
- g) Il Collegio dei Proviviri

Art. 19 Il Congresso Nazionale è composto dai delegati provinciali eletti in base al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Viene convocato di norma ogni quattro anni; può essere convocato a carattere straordinario e quando viene richiesto da almeno la metà dei Consiglieri Nazionale o con atto deliberativo del Presidente Nazionale e/o della Presidenza Nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale, i consiglieri nazionali nel numero massimo stabilito dal Congresso stesso, traccia gli indirizzi programmatici dell'Associazione.



Delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, può demandare al consiglio Nazionale l'adeguamento dello Statuto Nazionale alle innovazioni legislative ed a seguito di particolari urgenze.

Elegge il collegio dei Probiviri.

Art. 20 Il Consiglio Nazionale eletto è così composto:

con voto deliberativo:

- a) Dal Presidente Nazionale che lo presiede,
- b) Dagli eletti dal Congresso Nazionale nel numero dallo stesso stabilito,
- c) Dai Presidenti Regionali,
- d) Da uno a cinque esperti o personalità proposte dalla Presidenza Nazionale.

Con voto consultivo:

- e) Dai presidenti e/o incaricati provinciali non presenti a titolo deliberativo,
- f) Dai responsabili regionali nominati dalla presidenza nazionale

Si riunisce, su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno (almeno la metà dei Consiglieri Nazionali aventi voto deliberativo).

Elegge i componenti della presidenza nazionale su proposta del Presidente Nazionale che può candidare, in via straordinaria, anche persone non componenti il consiglio.

Elegge l'organo di controllo contabile amministrativo (Revisore Contabile o Collegio Sindacale).

Elegge, su proposte della presidenza, la Direzione Nazionale; approva il rendiconto contabile e il bilancio di previsione; convoca il Congresso Nazionale.

Stabilisce la quota associativa di competenza e garantisce il riconoscimento degli organi provinciali e regionali conformemente ai regolamenti e alla normativa vigente.

Approva il regolamento di attuazione su proposta della direzione.

Art. 21 La Direzione Nazionale è composta:

- a) Dal Presidente Nazionale che la presiede,
- b) Dalla presidenza nazionale
- c) Da quindici membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Si riunisce almeno tre volte l'anno.

Programma e verifica l'attività nell'ambito delle scelte operative decise dal Consiglio Nazionale.

Propone al Consiglio Nazionale il regolamento di attuazione delle norme statutarie.

Assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Art. 22 La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da quattro a dieci consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale.

Art. 23 Il presidente nazionale è eletto direttamente dal Congresso.

Rappresenta legalmente la Lega Consumatori sul territorio nazionale. Firma gli atti amministrativi.

Propone i membri di presidenza al Consiglio Nazionale. Nomina i Vicepresidenti ed i segretari, conferisce gli incarichi ai consiglieri, cui può delegare parte delle sue funzioni.

Convoca la Presidenza Nazionale ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

Firma la presentazione dei progetti, gli atti della loro gestione, gli atti della loro rendicontazione in qualità di rappresentante legale dell'Associazione.

Roberto Andre



Il Presidente firma gli atti di straordinaria attività organizzativa e amministrativa su delega motivata della Presidenza Nazionale.

Il Presidente ha la facoltà, di intesa con la Presidenza Nazionale, di richiedere e perfezionare affidamenti della associazione, sottoscrivere fidejussioni, informando il Consiglio Nazionale nella seduta successiva.

Il Presidente esercita la responsabilità della normale attività sui conti bancari con facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie ordinarie connesse e derivanti dalla attività della associazione ed in particolare aprire e chiudere conti correnti bancari, sottoscrivere e chiudere polizze assicurative, sottoscrivere e chiudere convenzioni, depositare e ritirare somme, valori e titoli, emettere assegni su conti correnti della associazione sino alla concorrenza dei fidi accordati.

Il Presidente Nazionale può concedere deleghe di firma di terzi, di effettuare versamenti sui conti correnti.

Il Presidente ha il dovere di rispondere della trasparenza della gestione complessiva dei progetti e delle fasi della loro realizzazione. Può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente, propone l'articolazione consensuale delle competenze fra i componenti della presidenza nazionale e presiede alla preparazione del bilancio consuntivo che va sottoposto e approvato dalla Presidenza Nazionale prima di essere sottoposto al Consiglio Nazionale.

Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione in tutte le cause civili, penali ed amministrative che vedono coinvolta l'Associazione, con facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ai procedimenti e/o processi nonché, quale persona informata sui fatti, di rispondere ad interrogatori, prestare giuramento e fare tutto quanto è demandato dal Codice di Procedura Penale, promuovere i procedimenti civili nell'interesse della associazione, degli associati, dei consumatori, utenti e risparmiatori e promuovere procedimenti penali nell'interesse dell'Associazione mediante sottoscrizione di denuncia-querela nonché rimettere le denunce-querelle depositate, costituirsi parte civile, nominare propri sostituti o delegati, designare difensori per l'Associazione, nominare procuratori speciali.

Art. 24 Controllo contabile: il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, decide sulla elezione del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è formato da cinque sindaci, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali dei conti.

Devono essere messi a conoscenza di tutte le riunioni del Consiglio Nazionale. Possono parteciparvi senza diritto di voto, ma con possibilità di esprimere pareri amministrativi.

Provvedono al controllo contabile e provvedono, dopo verifica, a corredare il rendiconto di esercizio con una loro relazione.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 25 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente viene eletto nel corso della prima riunione. Ha giurisdizione sugli iscritti della Lega Consumatori e decide:

- a) Nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 - 9 e 11 del presente Statuto;
- b) Sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici in ordine a decisione del consiglio e dei Comitati a vari livelli.

Art. 26 Liquidazione e scioglimento dell'Associazione: possono essere deliberate soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso con scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.

Il Congresso nominerà uno o più liquidatori definendone i poteri.

Il Patrimonio residuo sarà devoluto in base alle norme di legge in vigore al momento dell'evento.

Nel caso di chiusura, scioglimento o aggregazione dei Gruppi Omogenei Territoriali o altre strutture intermedie saranno governati da un commissario nominato dalla Presidenza Nazionale; i beni patrimoniali di proprietà e/o in godimento della struttura si trasferiscono direttamente in capo alla struttura superiore territorialmente esistente.

Art. 27 Regolamenti:

viene demandata al Consiglio Nazionale l'approvazione di uno o più regolamenti o più di esecuzione del presente Statuto, fermo restando la possibilità per i consigli provinciali e regionali di approvare un proprio regolamento non in contrasto con i principi del regolamento nazionale. Viene demandato al Consiglio Nazionale l'adeguamento dello Statuto Nazionale alle innovazioni legislative.

Per Allegato



Copia autentica conforme all'originale conserva-
to fra i miei atti a raccolta. Consta di n. 11
facciate. Tutti i fogli dell'originale sono mu-
niti delle prescritte firme.

Si rilascia ad uso parte.

Milano, -9 LUG. 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.